

Codice A1817A

D.D. 17 marzo 2017, n. 781

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione di area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) con opere non fisse in adiacenza e antistanti l'area censita al N.C.T. map. 2075 del Fg. 13. Richiedente: Erno Beach S.r.l.s..

In data 02/03/2017 tramite PEC con nota protocollo n° 1535 (prot. di ricevimento n. 10528/A1817A del 02/03/2017) la Ditta Erno Beach S.r.l.s., ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per l'occupazione di area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) con opere non fisse in adiacenza e antistanti l'area censita al N.C.T. map. 2075 del Fg. 13.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici trasmessi a seguito del sopralluogo congiunto firmati digitalmente dal Geom. S. Vicenti in base ai quali è prevista la sola occupazione in oggetto.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere amovibili con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché alla Ditta Erno Beach S.r.l.s., possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) con opere non fisse in adiacenza e antistanti l'area censita al N.C.T. map. 2075 del Fg. 13.

L'occupazione di area demaniale con varie opere removibili a terra dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati grafici allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'occupazione dovrà avvenire in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area, dall'utilizzo delle strutture previste nonché per quanto riguarda gli arredi e il materiale eventualmente presente all'interno delle stesse;

- 2) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 3) il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore e/o all'evacuazione dell'area a seguito di un evento meteorologico avverso che possa creare anche fenomeni di laminazione del corso d'acqua limitrofo che potrebbe interessare le aree demaniali in questione, restando a carico dello stesso ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area, dall'utilizzo delle strutture previste nonché per quanto riguarda gli arredi e il materiale eventualmente presente;
- 4) dovrà essere previsto un opportuno piano di evacuazione delle persone presenti nell'area in caso di avversità atmosferiche;
- 5) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso dell'occupazione delle aree demaniali, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 6) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)